

Ricorre quest'anno il sessantesimo anniversario della Costituzione della Repubblica Italiana. Approvata il 22 dicembre del 1947 e promulgata dal Capo provvisorio dello Stato Enrico De Nicola, essa entrò in vigore il primo gennaio 1948, una data fondamentale per la vita della nostra Repubblica.

Sullo sfondo della Costituzione rimane l'esperienza drammatica e dolorosa dei totalitarismi e della guerra, il cui ripudio animava negli stessi anni coloro che elaborarono alle Nazioni Unite la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, solennemente promulgata nel dicembre dello stesso anno.

La Costituzione rappresenta la legge basilare per la convivenza democratica del nostro Paese, e i valori che la ispirarono e la sostennero rimangono ancora oggi un punto di partenza fondamentale per la vita democratica. Ma prima ancora che un documento fontale sul piano giuridico, essa è l'espressione del lavoro straordinario e intensissimo dell'Assemblea Costituente, della quale facevano parte 556 deputati eletti il 2 giugno 1946. A fronte, ricorda Armando Saitta, "dello scempio che il fascismo aveva fatto delle norme statutarie, modificando gli articoli dello Statuto di Carlo Alberto con semplici leggi ordinarie", i costituenti scelsero di redigere un documento piuttosto rigido, che ancorava le libertà costituzionali a un impianto di norme e di valori precisi e non facilmente modificabile. Oltre a ciò, sentendosi eredi della Resistenza nelle sue più diverse forme, vollero codificare compiutamente il complesso di diritti civili, sociali e politici che il fascismo aveva negato.

È corretta, in questo quadro, la posizione di coloro che ritengono che la Costituzione nacque prima di tutto da un metodo caratterizzato dalla scelta, estremamente faticosa ma altrettanto feconda,

La Costituzione è nata prima di tutto da un metodo caratterizzato dalla scelta, molto faticosa, di cercare di costruire assieme le condizioni per una convivenza pacifica, civile e democratica

di Alberto Conci

Il 60° anniversario della Costituzione

Alla base della convivenza democratica

di cercare di costruire assieme le condizioni per una convivenza pacifica, civile e democratica nel nostro Paese. Questo metodo, che puntava sul dialogo e che riconosceva senza demonizzarla la dialettica di posizioni radicalmente diverse, non venne mai meno. Basti pensare che in un clima di guerra fredda nel quale l'opposizione fra Stati Uniti e Russia era sempre più marcata e creava profonde divisioni anche nel nostro Paese, nonostante la crisi di governo del 1947, che aveva fortemente penalizzato le sinistre, il lavoro della Costituente non si fermò, facendo così prevalere la responsabilità per la stesura della Carta Costituzionale.

Da questo sforzo e dalla volontà di stabilire i pilastri



Art. 1.

L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro.

La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.

Art. 2.

La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.

Art. 3.

Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

Art. 4.

La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al

Dalla Costituzione della Repubblica Italiana: principi fondamentali

lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto.

Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.

Art. 5.

La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento.

Art. 6.

La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche.

Art. 7.

Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani.

I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti accettate dalle due parti, non

richiedono procedimento di revisione costituzionale.

Art. 8.

Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge.

Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano.

I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze.

Art. 9.

La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.





per la convivenza democratica nacque dunque la nostra Costituzione.

Al suo interno un ruolo particolare è svolto dai principi fondamentali, raccolti nei primi 12 articoli. Il fatto che questi articoli siano numerati, non è di secondaria importanza: pur non essendo una vera e propria dichiarazione dei diritti dell'uomo, si volle evitare di fare della prima sezione un semplice preambolo, che avrebbe avuto unicamente la funzione di collocare in un contesto più vasto gli articoli successivi. Al contrario i padri della Costituzione ritennero di dover stabilire in qualche modo, afferma Alessandro Galante Garrone, **“dei principi programmatici, delle dichiarazioni di principio, quasi delle promesse per l'avvenire”**. Nella Costituzione troviamo tre tipologie di norme costituzionali: le norme precettive a esecuzione immediata, le norme precettive a esecuzione differita, e le norme programmatiche. Le prime obbligano immediatamente, le seconde hanno bisogno di leggi che le traducano nell'ordinamento giuridico, le ultime hanno un valore di orientamento morale e civile e indicano la prospettiva di fondo in cui si colloca la Costituzione. A questo ultimo gruppo di norme appartengono i primi dodici articoli della Carta Costituzionale.



Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.

Art. 10.

L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute.

La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali.

Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica secondo le condizioni stabilite dalla legge.

Non è ammessa l'extradizione dello straniero per reati politici.

Art. 11.

L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.

Art. 12

La bandiera della Repubblica è il tricolore italiano: verde, bianco e rosso, a tre bande verticali di eguali dimensioni.

Ciò non significa tuttavia che tali articoli possano oggi essere messi da parte come mere dichiarazioni di principio, quasi fossero buone intenzioni così generali da non aver nessun tipo di valore per la convivenza civile. Al contrario essi contengono molti **principi irrinunciabili sui quali si riuscì a trovare un accordo fra forze politiche estremamente diverse fra loro.**

Il giurista Piero Calamandrei, membro dell'Assemblea Costituente, scriverà in proposito che “per compensare le forze di sinistra di una rivoluzione mancata, le forze di destra non si opposero ad accogliere nella Costituzione una rivoluzione promessa”. Un'annotazione che ci mette di fronte al valore di quegli articoli – così importanti da essere considerati “rivoluzionari” – e ci indica ancora una volta il valore del metodo costituente. Un metodo, vale la pena di ripeterlo, che non immaginava il risultato finale come l'imposizione di una maggioranza a una minoranza, ma piuttosto come **“un patto tra avversari, non fra nemici”** (Violante). Una distinzione essenziale perché riconosce che il bene comune delle istituzioni non può essere sacrificato agli interessi di parte.

In questo quadro assunse un valore fondamentale il **riconoscimento dei diritti inviolabili dell'uomo**, che costituisce uno dei pilastri di tutta la Costituzione: “La Repubblica – si legge nell'articolo 2 – riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale”. Si tratta di un passaggio cruciale: i diritti, come ebbe a dire un altro dei padri della Costituzione, Giorgio la Pira, non sono “diritti riflessi”, cioè concessi dallo Stato a determinate condizioni, perché ciò che viene concesso dallo Stato può sempre essere sospeso in qualsiasi momento. Essi sono “diritti inviolabili”, non perché la persona venga cronologicamente prima dello Stato, ma perché essa precede lo Stato sul piano ontologico. Ciò significa – spiega Luciano Violante, professore ordinario di Diritto Penale – che **“la costituzione non è un semaforo, un puro regolatore del traffico dei diritti, dei poteri e dei doveri. Il riconoscimento dei diritti dell'uomo postula che questi diritti preesistono**

alle costituzioni e non possono essere soppressi”. In altre parole, non è che la dignità umana esista dal momento in cui lo Stato la riconosce, ma al contrario allo Stato spetta di riconoscere che la dignità della persona lo precede. Per questo le istituzioni devono da una parte tenere conto dell'uguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge e dall'altra “rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese” (art 3).

E tuttavia, e questo è uno degli aspetti peculiari della nostra Costituzione, **non si tratta di assolutizzare l'individuo, ma di riconoscere che la sua dignità si dispiega nella relazione con l'altro, con le Istituzioni, con i valori di fondo della convivenza civile.**

È quanto Giuseppe Saragat affermò nel discorso inaugurale dell'Assemblea Costituente, il 26 giugno 1946: “Fate che il volto della Repubblica sia un volto umano. Ricordatevi che la democrazia non è soltanto un rapporto fra maggioranza e minoranza, non è soltanto un armonico equilibrio di poteri sotto il presidio di quello sovrano della Nazione, ma è soprattutto un problema di rapporti fra uomo e uomo. Dove questi rapporti sono umani, la democrazia esiste; dove sono inumani, essa non è che la maschera di una nuova tirannide”.

Sostieni Emergency con il tuo 5 per mille

Chi apprezza e condivide l'attività di Emergency può destinarle il 5 per mille della propria imposta Irpef: il **codice fiscale di Emergency è 971 471 101 55**. Le scelte della destinazione del 5 per mille e dell'8 per mille sono tra loro indipendenti. La destinazione del 5 per mille non modifica l'ammontare dell'imposta. I volontari trentini di Emergency sono a disposizione per ornire tutte le informazioni sul 5 per mille e sulle attività dell'associazione. (emergencytrento@yahoo.it oppure 347 9822970)

Informazioni: www.emergency.it

